

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

27.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 APRILE 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RIZ

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (3249) . . .	263
PRESIDENTE	263, 265
GALLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	265
MAGGIONI, <i>Relatore</i>	263
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	270

La seduta comincia alle 9,40.

OLIVI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (3249).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ».

L'onorevole Maggioni ha facoltà di svolgere la relazione.

MAGGIONI, *Relatore*. Il provvedimento all'esame dà risposta alle attese del personale operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dopo che le due leggi del 5 marzo 1961 e 18 marzo 1968 avevano vanificato tante attese non avendo avuto seguito l'emanazione delle rispettive tabelle dei mestieri alle quali tabelle i provvedimenti facevano richiamo.

Il suddetto personale è pertanto rimasto fermo — per carenza di legge — alle posizioni di categoria indicate dalla legge 26 febbraio 1952 ed alla relativa tabella.

A tale disagio si è venuto ad aggiungere quello creatosi col mutare della situazione dovuto alle aumentate esigenze di una nuova organizzazione dei mestieri e dei servizi ascrivibili alle tre categorie degli operai salariati statali a cui rimandava la tabella-elenco annessa alla legge n. 67; al che si aggiunse ancora la trasformazione avvenuta dei cicli di lavorazione che ha introdotto quelle nuove tecniche produttive che mentre ha portato al superamento di una tale organizzazione dei servizi di lavorazione, ha richiesto pure l'adozione di un provvedimento definitivo il più tempestivo ed adeguato possibile alle strutture di lavorazione, comportando il nuovo tipo di lavoro responsabilità diversa e

maggiore da quella riconosciuta dalla lontana legge del 1952.

Così come è avvenuto con la legge di modifica n. 313 per il personale operaio dipendente dal Ministero della difesa, legge che nel 1973 ha adottato una « nuova classificazione professionale ed un nuovo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti militari ed arsenali » di quel ministero.

Il presente provvedimento aggiorna, con una tabella, la tipologia dei mestieri propri affidati a ciascuna categoria del personale operaio dell'Amministrazione dei monopoli, così come è stato fatto per altri riassetti, lasciando esclusa la categoria degli operai comuni, esenti da ogni specifica categoria di mestiere.

Nel merito, il provvedimento all'articolo 1 detta le norme per il nuovo inquadramento degli operai addetti all'espletamento di mansioni ascritte alla categoria immediatamente superiore a quella in atto, per il personale, cioè, avente qualifica singola e/o abbinata di specializzazione e/o qualifica e, provvede a dettare le nuove norme per le qualifiche di mestieri e delle nuove istituzioni ed i modi per la loro attribuzione. E ciò, sulla base del numero delle giornate lavorative nelle quali il personale operaio è stato adibito nell'espletamento delle rispettive mansioni.

Più in particolare, prima di tutto, la consistenza organica del personale specializzato-qualificato, indicato dalla tabella *O* annessa alla legge del 28 marzo 1962, n. 143, modificata dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1970, n. 1078, viene aumentata di un numero di posti corrispondente al numero dei beneficiari da inquadrare nella categoria superiore; poi l'organico previsto dalla suddetta tabella *O* per il personale operaio comune viene, di conseguenza, ridotto di un numero di posti pari al doppio del numero del personale che sarà transitato alla categoria superiore.

L'articolo 2 corregge alcune lacune e sperequazioni derivate dall'attuazione delle norme contenute nei decreti del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1970, nn. 1078 e 1079.

Si tratta più precisamente del caso di quegli operai dell'Amministrazione dei monopoli che, transitati o inquadrati in categorie superiori (per specifiche disposizioni previste per quell'Amministrazione, conseguono una clas-

se di paga diversa ma, in definitiva, un trattamento inferiore a quello in godimento; del caso dell'ulteriore sperequazione che verrebbe a verificarsi a carico del personale addetto al controllo della produzione, il quale — transitato alla categoria superiore prima di aver raggiunto in quella di provenienza il trattamento economico terminale — di fatto, e con gli scatti attribuitigli con le norme in vigore, verrebbe a raggiungere un trattamento economico più favorevole di quello che gli verrebbe concesso con il passaggio alla classe più elevata dal provvedimento in discussione.

In via del tutto transitoria e solo al momento della prima applicazione del provvedimento, l'articolo 3 attribuisce non più un certo numero di scatti paga, ma il parametro immediatamente superiore a quello di provenienza e riconosce gli eventuali scatti necessari a garantire la retribuzione immediatamente superiore a quella in godimento.

Tali disposizioni verranno applicate (su richiesta degli interessati) pure nei riguardi del personale cessato dal servizio alla data di entrata in vigore di questo provvedimento vanificando esso — come si è sottolineato — il trattamento economico a suo tempo attribuito. Tale trattamento viene esteso, per ragioni di equità, al personale operaio che, in prima applicazione, conseguirà la nomina alla categoria superiore limitando l'attribuzione del nuovo parametro dalla data della nomina alla categoria superiore.

Per questi casi di ripiano, l'Amministrazione ha adottato disposizioni analoghe a quelle indicate nel 1970 con la legge n. 1079 a favore dei dipendenti delle ferrovie dello Stato ed ha previsto, in più, l'applicazione solo in via transitoria, così come recentemente è stato attuato dal Ministero della difesa per il proprio personale degli arsenali e degli stabilimenti militari.

Notiamo ancora come, nell'articolo 3, venga riportata la normativa — recepita dall'articolo 13 dello schema di disegno di legge non ancora presentato in Parlamento — per l'estensione agli operai delle norme dello statuto a favore degli impiegati civili dello Stato, della possibilità cioè per gli operai a partecipare ai concorsi interni come detta l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1078 del 1970 prescindendo dal possesso della qualifica di mestiere.

Queste le caratteristiche del provvedimento in discussione in ordine al quale il relatore — essendo entrate le norme di esso che pote-

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 APRILE 1975

vano suonare eccezione nella legislazione vigente a favore del personale civile dello Stato per i casi analoghi a quelli richiamati dal disegno di legge — invita i colleghi ad esprimere voto favorevole.

PRESIDENTE. Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso, in data 12 febbraio, il seguente parere sul disegno di legge in discussione:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole al disegno di legge, a condizione che, in considerazione della scadenza dell'esercizio finanziario di riferimento, la relativa spesa venga imputata all'anno finanziario in corso e a quelli successivi e l'indicazione di copertura sia effettuata a carico dei capitoli di bilancio del 1975. Si suggerisce pertanto alla Commissione di merito la seguente nuova formulazione dell'articolo 4 del disegno di legge:

« All'onere relativo al periodo 1° luglio 1970-31 dicembre 1974, valutato in lire 300 milioni, sarà provveduto mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 226 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1975.

All'onere annuo, valutato in lire 190 milioni, sarà provveduto con normali stanziamenti dei capitoli 103, 181, 221, 245, 271 del predetto stato di previsione per l'anno 1975 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.

« Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio » ».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

GALLI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Non ho nulla da aggiungere salvo che ringraziare il deputato Maggioni per la sua relazione, con la quale concordo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché ai primi tre articoli non sono stati presentati emendamenti li porrò direttamente in votazione dopo averne data lettura.

ART. 1.

Nella tabella allegata alla presente legge sono elencate le qualifiche di mestiere proprie delle categorie degli operai specializzati e qualificati dell'Amministrazione autonoma

dei monopoli di Stato. Nulla è innovato per quanto riguarda gli operai comuni.

Gli operai qualificati e specializzati, che rivestono una qualifica professionale alla quale risultano apportate modificazioni alla denominazione od alla sua ascrizione in categoria, assumeranno quella corrispondente, prevista nella nuova denominazione della citata tabella, conseguendo l'inquadramento nella relativa categoria, qualora la qualifica di mestiere sia prevista esclusivamente nella categoria superiore a quella posseduta dagli interessati.

Per le qualifiche di mestiere di nuova istituzione sarà provveduto, nella prima applicazione della tabella, sulla base di apposite norme di dettaglio approvate dal consiglio d'amministrazione per il personale operaio dei monopoli di Stato, da emanarsi con determinazione del direttore generale dell'amministrazione stessa, all'attribuzione di dette nuove qualifiche nei confronti degli operai che già esercitano le mansioni relative ed al conseguente loro inquadramento nella categoria immediatamente superiore.

Nel caso in cui all'espletamento di talune di queste ultime mansioni, per necessità di servizio o per la natura delle mansioni medesime, siano stati adibiti nell'anno in corso ed in quello precedente, in via discontinua operai diversi, alla scelta di quelli da inquadrare nella categoria superiore sarà provveduto sulla base del numero delle giornate nelle quali ciascuno degli interessati è stato adibito all'espletamento di dette mansioni, facendo precedere coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, le abbiano espletate per un maggior numero di giornate lavorative nella stessa sede. A questo fine verrà stabilito per ciascun ufficio, stabilimento o deposito il contingente di operai che, in rapporto alle necessità delle lavorazioni, verrà ritenuto congruo per assicurare il regolare svolgimento dei servizi.

Gli inquadramenti alla categoria immediatamente superiore di cui ai commi precedenti avranno decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La consistenza organica degli operai specializzati e degli operai qualificati, di cui alla tabella O annessa alla legge 28 marzo 1962, n. 143, modificata dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, è aumentata di un numero di posti corrispondente al numero dei beneficiari che verranno rispettivamente inquadrati nella categoria superiore. L'organico previ-

sto dalla citata tabella *O* per gli operai comuni è ridotto di un numero di posti pari al doppio del personale che transiterà alle categorie superiori.

Gli aggiornamenti e le modifiche alla tabella dei mestieri saranno disposti con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del ministro delle finanze di concerto con i ministri per la organizzazione della pubblica amministrazione e del tesoro.

(*E approvato*).

ART. 2.

Agli operai dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato inquadrati prima della data di entrata in vigore della presente legge, nella categoria degli operai specializzati in base alle particolari norme emanate per detto personale con l'articolo 8, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, è assegnato, a decorrere dalla medesima data da cui ha avuto effetto nei confronti degli interessati l'applicazione delle norme contenute nel citato decreto n. 1078 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, il parametro immediatamente superiore a quello spettante nella posizione di provenienza, con l'attribuzione, nel nuovo parametro, degli aumenti periodici eventualmente necessari per assicurare una paga immediatamente superiore a quella che sarebbe spettata nella categoria di provenienza.

Qualora il trattamento economico attribuito ai sensi del precedente comma venga a risultare inferiore a quello che gli interessati avrebbero successivamente conseguito nella precedente posizione per effetto dell'assegnazione dell'ulteriore parametro, è attribuito, nella nuova posizione, al compimento del tempo che sarebbe stato necessario per conseguire l'anzidetto migliore trattamento, il parametro immediatamente superiore a quello conferito all'atto dell'inquadramento, attribuendo altresì gli aumenti periodici eventualmente necessari per assicurare un trattamento economico non inferiore a quello già in godimento.

Il trattamento di cui sopra compete anche agli operai dell'amministrazione stessa, addetti al controllo nella produzione, i quali, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono stati promossi alla categoria dei qualificati mediante scrutinio per merito comparativo, in applicazione dell'articolo 9, se-

condo comma, del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1078, nonché a quelli che sono transitati alla categoria immediatamente superiore entro la data di entrata in vigore della presente legge, sia a seguito di partecipazione a concorsi indetti a termini dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1955, n. 265, concernente i dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, sia per avere esercitato, in relazione ad inderogabili esigenze delle lavorazioni, mansioni proprie della categoria superiore, conferite in base all'articolo 83 delle disposizioni sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato sulle attribuzioni e doveri del personale, approvate con decreto ministeriale 5 luglio 1928, all'articolo 10 del regolamento salariati, approvato con decreto ministeriale 21 ottobre 1925, n. 133842 e all'articolo 15, ultimo comma, della legge 28 marzo 1962, n. 143, riguardanti sempre il personale dei monopoli.

Il disposto di cui ai precedenti commi è applicabile anche nei confronti degli operai non più in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per avvalersi delle norme sopra menzionate il personale dovrà presentare, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda in bollo alla direzione generale dei monopoli di Stato.

Sono esentati dal produrre tale domanda gli operai che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già cessati dal servizio.

Le disposizioni contenute nel primo e secondo comma sono estese agli operai che, in prima applicazione degli articoli 1 e 3 della presente legge, conseguiranno la nomina alla categoria immediatamente superiore.

Nei confronti di questi ultimi dipendenti l'attribuzione del nuovo parametro avrà effetto dalla data della nomina alla categoria superiore.

(*E approvato*).

ART. 3.

Per il passaggio degli operai qualificati e comuni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato alla categoria immediatamente superiore, mediante i concorsi interni previsti all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, si prescinde dal possesso della qualifica di mestiere.

(*E approvato*).

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 APRILE 1975

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

All'onere relativo al periodo 1° luglio 1970-31 dicembre 1973, valutato in lire 110 milioni, sarà provveduto mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 226 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1974.

All'onere annuo, valutato in lire 190 milioni, sarà provveduto con normali stanziamenti dei capitoli 103, 181, 221, 245, 271 del predetto stato di previsione per l'anno 1974 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore, onorevole Maggioni, in conformità del parere espresso dalla V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

« All'onere relativo al periodo 1° luglio 1970-31 dicembre 1974, valutato in lire 300 milioni, sarà provveduto mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 226 dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1975.

All'onere annuo, valutato in lire 190 milioni, sarà provveduto con normali stanziamenti dei capitoli 103, 181, 221, 245, 271 del predetto stato di previsione per l'anno 1975 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura della tabella allegata:

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 APRILE 1975

TABELLA DEI MESTIERI DEGLI OPERAI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO.

QUALIFICA DI MESTIERE	Categoria	
	Specializzato	Qualificato
Addetto alla conduzione di macchine per l'imballaggio dei generi di monopolio	—	X
Addetto alla conduzione e piccola manutenzione di impianti di lavanderia meccanica	—	X
Addetto alle operazioni di caricamento, di conduzione e di pulizia di impianti meccanici per l'incenerimento dei residui	—	X
Aggiustatore meccanico	X	X
Aggiustatore meccanico oppure elettromeccanico per la conduzione - con incarico delle piccole riparazioni - di macchine per la confezione, l'impacchettamento, la cellofanatura o di gruppi per l'impacco e l'imballaggio di generi di monopolio	X	X
Aggiustatore meccanico, con incarico della conduzione e piccola manutenzione di impianti frigoriferi e di condizionamento d'aria	—	X
Approntatore di spedizioni o distributore di generi di monopolio, o pesatore di sale	—	X
Armatore di miniera	X	X
Compositore e scompositore di convogli ferroviari	—	X
Conducente di automezzi e trattori per la conduzione dei quali è richiesta almeno la patente C, con incarico della manutenzione e piccole riparazioni	—	X
Conduttori di impianti di concia e profumazione	—	X
Conduttore, con incarico della piccola manutenzione, di impianti per la produzione del sale per ebollizione	X	X
Conduttore, con incarico della piccola manutenzione, di impianti tecnologici e di macchine per la lavorazione del tabacco, del sale e delle materie sussidiarie	—	X
Conduttore di macchine da stampa o da riproduzione, con incarico della manutenzione e piccole riparazioni	X	X
Conduttore di mezzi semoventi di trazione, trasporto e sollevamento, ruspe, palatrici meccaniche, gru elettriche, o mezzi similari	—	X
Conduttore di ponti scaricatori semoventi di portata non inferiore a tonnellate 2,5	X	—
Controllore dei movimenti d'acqua e delle spedizioni nelle saline	X	—
Cuoco	—	X
Elettricista	X	—
Elettricista elettronico	X	—
Elettromeccanico	X	X
Fabbro fucinatoro o forgiatore	X	X

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 APRILE 1975

Segue: TABELLA DEI MESTIERI DEGLI OPERAI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO.

QUALIFICA DI MESTIERE	Categoria	
	Specializzato	Qualificato
Falegname	X	X
Fermentatore di tabacco	—	X
Fresatore	X	—
Frigorista, installatore di impianti frigoriferi, con incarico della loro manutenzione e riparazione	X	—
Giardiniere	—	X
Idraulico-tubista	X	X
Infermiere patentato	—	X
Lattoniere e stagnino	X	X
Montatore di circuiti oleodinamici	X	—
Motorista, conducente di automezzi o trattori per la conduzione dei quali è richiesta la patente <i>D</i> o <i>E</i> , con incarico della manutenzione e piccole riparazioni	X	—
Motorista conduttore patentato di locomotive e locomotori	X	—
Muragliatore di salina	—	X
Muratore	X	X
Operai addetti a mansioni di controllo nella produzione	—	X
Pittore e verniciatore	X	X
Preparatore di soluzioni concianti o profumanti o di colle speciali	—	X
Preparatore nei laboratori chimici o di controllo qualità	X	X
Rettificatore	X	—
Rilegatore di libri e registri	—	X
Saldatore elettrico ed autogenista	X	X
Saliniere	—	X
Tecnologo per la classifica, cura, fermentazione e conservazione dei tabacchi greggi o per la conservazione degli articoli diversi e assistenza nei collaudi degli stessi	X	X
Tornitore	X	—
Trivellatore, picconiere, minatore di salina e polverista preparatore di mine	X	X
Tubista installatore di impianti termici, con incarico della loro riparazione e manutenzione e conduttore di caldaie a vapore con patente di conduzione di grado non inferiore al 2° generale o di entrambe le patenti di 2° grado particolare	X	—
Vulcanizzatore	—	X

La pongo in votazione.
(*E approvata.*)

Il disegno di legge sarà subito votato a
scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (3249).

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Artali, Baldassi, Bensi, Berloff, Bozzi, Bressani, Caruso, Codacci Pisanelli, Concas, Fracchia, Galloni, Ianniello, Jacazzi, Lucifredi, Maggioni, Malagugini, Olivi, Restivo, Riccio Stefano, Riz, Rosati, Vania, Vecchiarelli e Vetere.

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO